



**PROGETTO DI VARIANTE DELLA PIATTAFORMA
DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
IN LOCALITA' "CORONAS BENTOSAS"
COMUNE DI BOLOTANA (NUORO)**

**PROCEDURA DI P.A.U.R.
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**

Il Proponente:



BARBAGIA AMBIENTE s.r.l.

Sede Legale: Via Convento n°35 - 08100 Nuoro

GENNAIO 2023

PREMESSA

Nel presente documento vengono prodotte le controdeduzioni alle seguenti osservazioni:

- A. osservazioni pervenute da parte del Comune di Bolotana con nota prot. n.16966 del 3 agosto 2022 attraverso le consulenze/pareri forniti allo stesso Ente dai Consulenti
 - 1. Avv. Riccardo Schirò
 - 2. Dr. Domenico Scanu in qualità di Presidente di ISDE Sardegna
 - 3. Sig. Mauro Aresu (esperto ambientalista)
- B. osservazioni della capogruppo di opposizione Annalisa Motzo
- C. osservazioni del Pubblico partecipante all'inchiesta pubblica tenutasi in data 12.10.2022.

Rispetto alle osservazioni formulate dal comune di Bolotana, corre il dovere di segnalare che, mentre l'Avv. Riccardo Schirò ed il Dr. Domenico Scanu risultano regolarmente incaricati dal comune di Bolotana, rispettivamente con Determinazione n. 245 del 11.07.2022 e con convenzione in data 13.07.2022, il Sig. Mauro Aresu non risulta formalmente incaricato dall'Ente, né quale Consulente, né quale Collaboratore del Dr. Scanu, nell'ambito della cui relazione viene indebitamente inserito il proprio contributo.

Per altro, l'impossibilità di verificare le effettive competenze specifiche dello "pseudo-consulente", non giustificano neppure una valutazione di merito dei contenuti. La qualifica di "*Esperto ambientalista*" attribuitasi non pare per altro un titolo sufficiente per accreditare il documento prodotto.

Non potendosi quindi considerare il contributo del Sig. Aresu, né quale consulenza a favore dell'Amministrazione comunale, in quanto priva di legittimazione, né tantomeno quale osservazione prodotta a titolo personale, in quanto facente parte integrante di un documento formalmente acquisito e fatto proprio dal comune di Bolotana, si chiede agli Enti in indirizzo di NON tenere conto del predetto documento privo di qualsivoglia legittimazione. Tuttavia, solamente per completezza di esposizione, nel seguito, verranno fornite alcune necessarie controdeduzioni anche al richiamato documento.

A. OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI BOLOTANA

1. OSSERVAZIONI EX ART.24, COMMI 4 e 6, D.Lgs. N. 152/06 FORMULATE DALL'AVV. RICCARDO SCHIRO'

In primis, a fronte di un oggetto e di un primo capoverso della relazione chiaro ed inequivocabile "Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali loc. Coronas Bentosas – Comune di Bolotana (NU)", il documento introduce arbitrariamente ed inopinatamente argomentazioni relative alla procedura di riesame AIA dell'impianto esistente, non pertinenti con l'oggetto. Non essendo facile discernere, nell'ambito delle argomentazioni esposte, quali si riferiscano all'uno o all'altro procedimento, nel seguito, si controdedurranno tutti gli aspetti esposti, anche se alcuni di essi, ritenuti chiaramente pertinenti al procedimento di riesame AIA, sono già stati esposti nelle specifiche controdeduzioni.

Non avendo valide e concrete argomentazioni tecniche o giuridiche per sostenere la propria tesi e per indurre comunque il Consiglio comunale a deliberare secondo la volontà/indicazione del proprio Committente (Comune di Bolotana), il Consulente riferisce una serie di informazioni non veritiere, attribuendone la paternità all'ARPAS- Dipartimento di Oristano.

Prioritariamente, in una dotta, ma incompleta, disquisizione procedurale, il Consulente spiega quale sia il ruolo dell'ARPAS nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, citando poi n. 2 successive richieste di integrazione documentale formulate dall'ARPAS, Dipartimento di Oristano al Gestore, nell'ambito del procedimento richiamato: la nota del 12.10.2021 prot. 35688 e la nota del 31.05.2022 prot.18076, che allega. Sulla base dei contenuti di questi documenti, il Consulente afferma che l'ARPAS "...ha formalmente contestato al Gestore dell'impianto di Coronas Bentosas una impressionante serie di violazioni, omissioni ed errori formali e materiali concernenti aspetti normativi, aspetti gestionali; autenticamente tecnici e financo documentali insiti non solo negli elaborati di progetto ma con ogni evidenza in tutto o in parte nello stesso impianto in esercizio che inficiano la validità del progetto." Fermo restando che, come al solito, non è chiaro a quale procedimento si riferiscano le contraddittorie affermazioni di cui sopra, non essendo l'istanza di riesame AIA corredata da alcun progetto, si potrebbe presumere, senza alcuna certezza, che si riferiscano al procedimento di PAUR e si formulano alcune semplici osservazioni.

Entrambe i documenti ARPAS richiamati dal Consulente sono, come evidenziato nell'oggetto, "Pareri di competenza" destinati alla Provincia, vale a dire pareri espressi dall'ARPAS a favore della Provincia di Nuoro, quale Organo di supporto tecnico, nell'ambito dell'iter procedimentale. Indipendentemente ancora dai contenuti, questi documenti, non essendo frutto di un'attività ispettiva, non possono, per loro natura, contenere, come non contengono, contestazioni di addebito a carico del Gestore.

Di fatto i documenti richiamati dal Consulente non sono altro che delle normali richieste di integrazioni/chiarimenti/puntualizzazioni/suggerimenti che l'ARPAS suggerisce alla Provincia di richiedere al Gestore, nell'ambito del procedimento di rinnovo AIA, per poter meglio e più compiutamente esprimere il proprio parere, nell'ambito di una normale dialettica ed interlocuzione tra Enti e Gestore, che caratterizza tutti i procedimenti autorizzativi.

Contrariamente a quanto asserito dal Consulente, la comunicazione ARPAS Prot. 18076 del 31.05.2022, per la diversa funzione che riveste (v. sopra) non richiama le non conformità (violazioni e criticità per il Consulente!!!) riportate nel verbale del 31.12.2021 relativo alle risultanze della visita ispettiva del luglio 2021, ma semplicemente richiede che le integrazioni tengano anche conto di quanto emerso dalla visita ispettiva.

Il Consulente ha deliberatamente ed intenzionalmente presentato, con toni volutamente catastrofici, un normale e proficuo processo di affinamento e completamento delle informazioni tra le Parti, formalizzato in due successive richieste di integrazioni, a cui il Gestore ha dato riscontro, in una contestazione di violazione, inadempienze, ecc.

A pag. 3 di 7, il Consulente riporta uno stralcio del parere ARPAS prot. 18076 in cui l'Agenzia rileva che nella bozza di documento istruttorio della Provincia sono riportati, come smaltibili nella discarica di *Coronas Bentosas* alcune tipologie di rifiuti ritenuti non smaltibili secondo le L.G. ISPRA. Contestualmente, l'ARPAS suggerisce alla Provincia di *"...riconsiderare l'elenco dei rifiuti ammessi e smaltibili"* e propone/suggerisce di *"...consentire lo smaltimento dei rifiuti a matrice organica nella sola vasca 1... previa realizzazione di una rete di captazione e trattamento del biogas."*

Premesso che la frase della nota ARPAS *"...Si rileva inoltre la presenza dei rifiuti ..."*, come evidente dal contesto del parere, si riferisce alla presenza nell'elenco dei rifiuti autorizzati di alcuni EER ritenuti non ammissibili e non già alla presenza in discarica, il Consulente, giocando sulla non univoca dizione *"...Si rileva inoltre la presenza"* (nota: nell'elenco dei rifiuti smaltibili e non in discarica) *dei rifiuti ..."* lascia intendere che i rifiuti non autorizzabili siano stati effettivamente smaltiti. Al di là di questo, si segnala che per alcuni EER effettivamente non smaltibili, riportati nell'autorizzazione originaria e mai rettificati, né smaltiti, il Gestore ha già condiviso con l'ARPAS la disponibilità a stralciarli nell'ambito del rinnovo dell'autorizzazione. Per quanto concerne invece la possibilità e modalità di smaltimento dei rifiuti a matrice organica, per alcuni di essi (fanghi di depurazione), i chiarimenti in merito forniti dalla RAS e recepiti da Provincia e ARPAS, ne hanno confermato la smaltibilità anche in assenza di impianto di trattamento del biogas, mentre per altri rifiuti, di fatto non biodegradabili, anche se inclusi nello specifico elenco ISPRA dei rifiuti biodegradabili, nell'ambito della CdS del 31.05.2022, gli intervenuti hanno concordemente formulato proposte di limitare la smaltibilità solamente a specifiche tipologie merceologiche di rifiuti compresi nel codice EER in questione. Tutto questo da approfondire nella prossima CdS, nell'ambito di un proficuo confronto tra Enti e Gestore. Non rilevando alcuna irregolarità in tutto ciò, risulta ancora una volta evidente la volontà del Consulente di approfittare di alcune non chiarissime espressioni testuali, se decontestualizzate ad arte dal contesto del documento ARPAS, per avvalorare una tesi precostituita, quanto non veritiera.

Sempre a pag. 3 di 7, il Consulente afferma erroneamente che gli elaborati richiamati dalla nota ARPAS prot. 18076 siano gli stessi che il Gestore ha presentato a corredo dell'istanza di PAUR, pervenendo alla conclusione che gli stessi sono da considerarsi *"...inadeguati, obsoleti e come tali irricevibili."* E' sufficiente prendere visione di tutti gli elaborati prodotti a corredo delle due istanze (riesame AIA e procedimento PAUR) per rendersi conto della infondatezza dell'affermazione.

A pag. 4 di 7 il Consulente, sempre nella totale confusione tra i procedimenti, si dilunga sugli aspetti geotecnici del progetto (Nota: si presume di ampliamento), rimarcando due aspetti. La prima contestazione riguarda il fatto che l'ampliamento della discarica preveda la costruzione del secondo argine di sopraelevazione sui rifiuti precedentemente abbancati, a Suo dire "...di natura, granulometria, resistenza e grado di compattazione ignoti." Premesso che tale tecnica è usuale e da sempre condivisa dagli Enti, basti ricordare, a livello regionale, a puro titolo di esempio, l'ampliamento delle principali discariche, quali il bacino fanghi rossi di Eurallumina, la discarica Carbosulcis, la discarica Rivero, la discarica della Portovesme s.r.l. (*Genna Luas*), il Consulente non si è premurato di leggere (o comprendere) il progetto ed in particolare la Relazione geotecnica. Gli elaborati progettuali, pur ritenendo in questa fase progettuale, congrui i parametri geotecnici che avranno i rifiuti abbancati per consentire l'imposta del secondo argine proposto, prevedono, in fase di progettazione esecutiva e quindi sui rifiuti effettivamente presenti, la verifica puntuale in campo di tali parametri ed individuano, fin d'ora, interventi integrativi di consolidamento dell'impronta degli argini, qualora i parametri rilevati non offrissero sufficienti garanzie di portanza e stabilità.

La seconda contestazione riguarda il codice di calcolo utilizzato per la verifica di stabilità. Il Consulente reputa che tale codice, oltre ad essere obsoleto, sia inadeguato "...inadeguatezza da tempo nota alla Comunità scientifica ...". A supporto di tale tesi, quantomeno azzardata, allega la presentazione di un codice di calcolo alternativo (SSAP), pubblicizzato da tale Prof. Lorenzo Borselli, per quanto dato a sapere, non risulta essere un esponente di spicco della *Comunità scientifica* (geotecnica), da una semplice ricerca (Internet), è emerso che il Prof. Lorenzo Borselli sia tra le altre cose, uno sviluppatore di software geotecnici e geomatematici ed è il produttore del software SSAP richiamato dal Consulente, quale programma di calcolo ottimale ed attendibile!!!

Premesso che lo stesso produttore indica che detto software è finalizzato preferibilmente alle verifiche di stabilità dei pendii (nota: e quindi non a manufatti artificiali multistrato quali gli argini in questione), non avendo motivo di dubitare della bontà di detto software, a titolo di pura curiosità, è stata riverificata la stabilità delle 2 sezioni più critiche degli argini di sopraelevazione della discarica, applicando il codice di calcolo indicato dal Consulente. I valori ottenuti del FS si scostano da quelli ottenuti con le verifiche di progetto di ben alcuni centesimi del FS (3-4 unità del secondo decimale!).

Quanto sopra smentisce clamorosamente il tentativo del Consulente di inficiare la correttezza/validità delle verifiche geotecniche di progetto.

Se le temerarie affermazioni del Consulente in materia di stabilità degli argini e di codici di calcolo geotecnici sono dovute ad imprudenza o eccessiva fiducia nei consulenti occulti, è inaccettabile il tentativo di far credere invalido il progetto in quanto, a detta del Consulente, dall'inadeguatezza della metodologia di verifica geotecnica discenderebbe l'inattendibilità della Relazione geotecnica, da considerarsi alla stregua della sua mancanza, da cui deriverebbe l'improcedibilità dell'istanza. Il Consulente dovrebbe essere avveduto che la procedibilità di un progetto non dipende dai contenuti tecnici dello stesso, eventualmente oggetto di richiesta di integrazione in ambito istruttorio, bensì dalla presenza e completezza formale di tutti gli elaborati. A smentita della richiesta di improcedibilità, si richiama la nota SVA prot. 15621 del 20.06.2022 avente ad oggetto il formale avvio del procedimento.

Il Consulente segnala poi che la discarica è *"sprovvista di un adeguato impianto antincendio"*, richiamando, per aumentare la suggestione, la normativa relativa alla Sicurezza sul lavoro, sulla Gestione Ambientale e sulla Sicurezza degli impianti Industriali, ignorando, o fingendo di ignorare, che l'impianto in oggetto non è soggetto a certificazione prevenzione incendi in quanto, per la tipologia di rifiuti smaltiti, non rientra nelle categorie esposte al rischio di incendio. Per rimarcare la presunta gravità della circostanza rievoca l'avvenuto incendio verificatosi nel 2017, che comunque non ha generato interferenze ambientali significative. E' noto che l'obbligo di impianto antincendio scaturisce dal carico di incendio previsto nell'immobile/impianto e non dal rischio ipotetico di incendio da cause non riconducibili all'esercizio dell'immobile/impianto. Risibile è l'invocazione di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti a fronte di una inesistente *"...gravissima violazione delle più elementari regole di cautela"*.

Riferendosi poi al Verbale del 31.12.2021, relativo alla visita ispettiva ARPAS del luglio precedente, il Consulente richiama la proposta ARPAS formulata all'Autorità competente (provincia di Nuoro), di diffidare il Gestore a conformarsi alle prescrizioni tecniche impartite per superare le non conformità rilevate. Continua poi affermando erroneamente che le non conformità rilevate da ARPAS nel luglio 2021 permangono, citando nuovamente la nota ARPAS del 31.05.2022, che, come già evidenziato, riguarda altro argomento. L'argomento viene concluso con una richiesta di diffida a carico del Gestore e, se ne ricorrono le condizioni, di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Premesso che gran parte delle non conformità a suo tempo rilevate sono state già sanate ed altre, in accordo con gli Enti, sono in via di superamento, è bene ricordare che il richiamato art. 29-deces, c.6 del D.Lgs.152/06 prevede le sanzioni da comminare nel caso di riscontro di inadempienze o non conformità all'atto autorizzativo, che sono, in ordine di crescente gravità e/o reiterazione del comportamento del Gestore: la diffida, la diffida e contestuale sospensione dell'attività, la revoca dell'autorizzazione, la chiusura dell'installazione. La diffida non è altro che l'atto amministrativo con cui l'Autorità competente assegna al Gestore un termine per sanare le non conformità riscontrate. Non va poi dimenticato come, in ambito regionale, come per altro in tutto il territorio nazionale, non vi sia alcun impianto di trattamento di rifiuti, anche quelli gestiti con la massima attenzione e rispetto delle regole, in cui la visita ispettiva non abbia riscontrato manchevolezze/carenze seppure di differente gravità.

E' bene inoltre ricordare che, essendo l'attività di gestione dei rifiuti un'attività complessa e normata da una miriade di norme, linee guida, ecc. è facile per qualsiasi Gestore di impianto incorrere nel mancato rispetto di qualche prescrizione o non conformità e le visite ispettive, prima ancora della finalità sanzionatoria, hanno quella di avvertimento e di indirizzo, per cui la diffida, quale atto formale di riscontro delle non conformità, non deve essere usato strumentalmente per colpevolizzare il Gestore come nel presente caso. Il fatto stesso che il Gruppo Ispettivo ARPAS abbia sollecitato solamente l'emissione di una diffida e non di un provvedimento più penalizzante nei confronti di Barbagia Ambiente conferma la modesta gravità e non reiterazione delle mancanze rilevate.

Perseverando nell'equivoco, il Consulente richiama un passaggio della relazione del Dr. Scanu dell'ISDE che cita una serie di valori di inquinamento delle acque di falda riscontrati in prossimità della discarica, ritenuti di serio pericolo per la salute della collettività.

In questo punto il Consulente riporta, dati presumibilmente veri, ma certamente non imputabili alla discarica, seppure rilevati in ambiti territoriali relativamente prossimi. A supporto delle proprie considerazioni, il Consulente produce una tabella riepilogativa (che afferma fornitagli da ARPAS) riportante i superamenti delle CSC rilevati nei piezometri del territorio nel triennio 2017-2019. Dei piezometri citati, viene posta l'attenzione su quelli identificati con le sigle ID608 e ID757, considerati più prossimi alla discarica.

Prioritariamente va evidenziato che la discarica dispone di una propria rete di monitoraggio delle acque sotterranee costituita da n. 4 piezometri, costruiti e monitorati in accordo con gli Enti di controllo, ubicati 2 a monte e 2 a valle idrogeologico dell'impianto e tutti più prossimi allo stesso rispetto a quelli considerati dal Consulente (**Fig. 1**).




Figura 1: Rete piezometri monitoraggio discarica e piezometri ID 608-ID757

Dall'esame degli esiti pluriennali di detto monitoraggio, effettuato secondo frequenza e set di parametri approvati da ARPAS (v. PMC) e regolarmente trasmesso e validato dagli Enti di controllo nell'ambito dell'approvazione della Relazione annuale, non emergono valori eccedenti le CSC, se non eccezionalmente

per il parametro manganese, rilevato nel piezometro n.2. La sistematica conformità dei valori rilevati nei piezometri è confermata dal fatto che nessun rilievo in merito è emerso anche nel corso dell'ultima verifica periodica effettuata dall'ARPAS in precedenza richiamata.

Al di là del fatto che i valori rilevati nei piezometri evidenziati dal Consulente (ID608 e ID757), per quanto sopra, non possono essere ricondotti alla discarica, a commento della richiamata tabella riepilogativa, il Dr. Scanu parla di superamenti delle CSC pari a:

- fino a 25 volte le CSC per il ferro e manganese nel piezometro ID757
- fino a 19 volte le CSC per l'arsenico nel piezometro ID757
- fino a 8 volte le CSC per il mercurio nel piezometro ID608

mentre dal semplice confronto tra i valori riportati in tabella e le rispettive CSC, i superamenti effettivi (media triennale) risultano:

- per il piezometro ID757 di 3,8 volte per il ferro, di 11 volte per il manganese e sempre inferiore alle CSC per il mercurio ed un solo superamento (di 1,9 volte) nel 2018 per l'arsenico, non considerato nei catastrofici commenti
- per il piezometro ID 608 nessun superamento per il mercurio nel triennio considerato.

In particolare, il superamento di manganese rilevato nel piezometro n.2 eccede sistematicamente le CSC di circa 4 volte il limite, valore confrontabile con quello realmente evidenziato dal piezometro ID 757 e ben lontano dalle 25 volte calcolate dal Consulente. In merito alla sistematica presenza di manganese in un unico piezometro, si rimanda a quanto riportato nel capoverso successivo.

Quanto sopra a conferma della scarsa attendibilità di tutto l'impianto descrittivo e valutativo sull'argomento.

Il Consulente nel richiamare tutta una serie di comunicazioni tra Enti (ARPAS, Provincia, comune di Bolotana e di Ottana), menziona anche una nota ARPAS del 19.02.2019 di sollecito al comune di Ottana per l'attivazione delle procedure di determinazione del fondo naturale delle acque sotterranee per quanto attiene Ferro e Manganese. Se ne deduce che l'ARPAS ritiene correttamente che, nell'ambito considerato, come per altro nella prevalenza degli acquiferi della Sardegna, siano presenti concentrazioni di tali sostanze eccedenti le CSC, imputabili alle diffuse caratteristiche geochimiche del territorio.

La qualificazione da parte del Consulente di queste sostanze (ferro e manganese) come "...*agenti estremamente tossici*" è ingiustificatamente allarmistica e fuorviante. Se fossero tali, buona parte degli acquiferi regionali dovrebbero essere considerati contaminati e precluso l'impiego delle loro acque.

Le conclusioni alle quali giunge il Dr. Scanu sono viziate dalla mancanza della benché minima considerazione e analisi del quadro idrogeologico locale, indispensabile per interpretare i dati di monitoraggio; né ha provveduto al necessario sopralluogo. Se solamente avesse visionato i luoghi, avrebbe rilevato almeno due aspetti, sufficienti a capovolgere il suo (pre)giudizio:

1. Entrambe i piezometri da Lui considerati, sono a valle idrogeologico rispetto a quelli di monitoraggio e non vi è prova che siano intestati nella stessa falda;

2. Il piezometro identificato con la sigla ID608 ricade in prossimità (valle idrogeologico) di un impianto di industriale che potrebbe ragionevolmente spiegare l'origine degli inquinanti riscontrati.


In ultimo, il Consulente attribuisce implicitamente, senza prova alcuna, la contaminazione della falda alla prossimità dei punti di campionamento con la discarica, senza premurarsi di reperire le indispensabili informazioni per comparare correttamente gli esiti dei monitoraggi emergenti dal PMC della discarica (che seppure in disponibilità di ARPAS e Provincia non sono stati evidentemente acquisiti) con quelli risultanti dal monitoraggio pubblico, circa le modalità costruttive di tutti i piezometri considerati: stratigrafia dei fori, profondità di intestamento, orizzonte interessato da fessurazione, modalità costruttive, ecc., elementi tutti indispensabili per una corretta valutazione comparativa dei risultati. E' altresì evidente che non ha consultato attentamente il capitolo 5.5 dello SIA, avente per oggetto la geologia ed idrogeologia locale; da questo emerge una spiegazione (diversa dalla tesi adombrata) all'inquinamento localizzato rilevato in prossimità della discarica, come risulta dalla Relazione idrogeologica (**Allegata**), redatta in “tempi non sospetti – 2007”).

E' dunque frutto di considerazioni superficiali e di gravi carenze informative l'avventato giudizio di fantomatiche “*gravissime carenze progettuali*” e di “*serio pericolo per la collettività*”.

Sulla base di queste non veritiere quanto allarmistiche affermazioni, il Consulente invoca l'attivazione di una procedura di Valutazione di Impatto Sanitario e di inchiesta pubblica ai sensi dell'art 24bis del D.Lgs. 152/06.

Per quanto attiene la Valutazione di Impatto Sanitario, deve essere premesso che l'opera in esame non è soggetta a VIS, non rientrando tra le opere di cui al punto 1 dell'All. II alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi.

In ogni caso, l'approccio metodologico alla VIS è definito dagli “Atti di indirizzo regionali in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori popolazione e salute umana” costituenti parte integrante del Piano Regionale 2014-2019 – Programma P-8.2 “Supporto alle politiche ambientali” – Azione P-8.2.3, allegato alla DGR n. 51/19 del 18.12.2019 e si articola, per quanto pertinente, con la procedura schematizzata nel seguente diagramma di flusso.



Inoltre, sotto l'aspetto procedurale, la procedura di VIS si sviluppa in due fasi: una prima fase di *screening*, sulla base dei cui esiti, può rendersi necessaria o meno la successiva fase valutativa vera e propria. Nel caso in esame, la fase di *screening* ha evidenziato in modo univoco l'assenza di presupposti per la seconda fase.

In ogni caso, nello specifico, lo SIA ha evidenziato che vengono meno due elementi essenziali per giustificare la VIS:

- la modesta/trascurabile magnitudo delle interferenze ambientali indotte dall'impianto in esame nelle aree esterne al perimetro dell'impianto stesso
- l'assenza di popolazione esposta nell'ambito territoriale in cui ricadono le interferenze.

Poiché l'attivazione della VIS non può essere invocata sulla base di valutazioni soggettive e tantomeno pretestuose, soprattutto se non rispondenti al vero, al solo scopo di creare allarmismo collettivo ed intralciare il procedimento autorizzativo, la richiesta del Consulente, priva di supporto normativo e sostanziale, deve ritenersi totalmente infondata e solamente parte di quel più ampio disegno denigratorio e di disturbo che caratterizza tutta la consulenza.

Per quanto attiene la richiesta di inchiesta pubblica, formalmente legittima, seppure anomala e disueta per un modesto progetto di ampliamento di discarica (per quanto dato a sapere, mai applicato a livello regionale per impianti di discarica, anche di maggiori dimensioni e con maggiori potenziali criticità ed in contesti territoriali più critici o meno resilienti), non possono essere ignorate le seguenti considerazioni.

E' normale e fisiologico che la partecipazione a questo tipo di consultazione, per un impianto di gestione rifiuti, come per qualsiasi impianto potenzialmente impattante (nell'immaginario collettivo), dal

termovalorizzatore, alla pala eolica, al rigassificatore, sia prevalentemente dei Soggetti contrari, spesso per disinformazione e/o incompetenza, che tuttavia possono essere rassicurati attraverso la corretta informazione fornita nell'ambito dell'inchiesta pubblica. Ma non si tratta del caso in esame.

Fin dal 2020, nel comune di Bolotana si è creato un Gruppo di oppositori alla discarica, che – pur non conoscendo il contenuto e le caratteristiche del progetto di ampliamento – si è schierato apertamente contro di esso, sulla base di informazioni non veritiere ed immotivatamente allarmistiche.

Tale posizione, avversa fin dal deposito della domanda di ampliamento, è stata successivamente influenzata dal contenuto della Relazione predisposta dai Consulenti nominati dalla precedente Amministrazione comunale (oggi all'opposizione), caratterizzato da una impostazione marcatamente "politica" piuttosto che da argomentazioni di natura "tecnica", come invece avrebbe dovuto essere.

E' quindi evidente come, in un contesto sociale così fortemente condizionato, l'inchiesta pubblica rischi di risolversi in una sterile contrapposizione. Ciò è quanto accaduto nella seduta svoltasi in data 12 ottobre 2022 presso la sala consigliare del comune di Bolotana, laddove gli interventi svolti dal pubblico presente e riportati nel verbale della riunione sono risultati poco permeabili ai chiarimenti tecnici forniti dalla società proponente e dai suoi consulenti (si vedano le controdeduzioni alle quali sono riportate nel successivo punto C).

2. OSSERVAZIONI FORMULATE DAL DR: DOMENICO SCANU

Il documento si apre con un richiamo alle procedure di riesame AIA e di variante della piattaforma di smaltimento rifiuti (procedimenti di PAUR) gestita da Barbagia Ambiente, facendo la stessa confusione già segnalata in precedenza per la consulenza dell'Avv. Schirò. Dopo aver riportato pedissequamente uno stralcio degli elaborati progettuali, le prime osservazioni (capitolo 1) riguardano la "Gestione dei rifiuti speciali". A questo proposito, il Consulente sciorina dati e tabelle, mutate dal Rapporto ISPRA Rifiuti speciali 2021, con qualche imprecisione tra testo e relative tabelle, fornendo informazioni statistiche indubbiamente interessanti, ma che nulla hanno a vedere con il caso in esame.

Nel capitolo 2 viene trattato il tema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) in discariche per rifiuti non pericolosi. Nel richiamare la richiesta del Gestore di integrare l'elenco dei codici EER, nell'ambito del rinnovo AIA (solita confusione di procedimenti), il Consulente richiama a sproposito, analogamente all'Avv. Schirò, un documento ARPAS indirizzato alla Provincia di Nuoro, relativo al riesame AIA. Indipendentemente da tutto ciò, si ribadisce che lo smaltimento di rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi, in discariche classificate per rifiuti non pericolosi è un'attività pienamente legittima, prevista dalla normativa vigente e che tali smaltimenti, indipendentemente dalla quantità assoluta o relativa rispetto alla volumetria totale autorizzata, non comportano una riclassificazione della discarica. Pertanto, le considerazioni del Consulente in merito a tale aspetto risultano ancora una volta infondate e pretestuose.

Il capitolo 3 è dedicato al Problema amianto. Gli elaborati progettuali riferiscono che la cella monodedicata destinata a ricevere i RCA *"...nella prima fase di coltivazione della discarica era ubicata in un settore della vasca V3, successivamente è stata ubicata in un settore della vasca V2 ed attualmente è predisposta nella vasca V1."*

L'osservazione del Consulente è la seguente: *"A tale proposito sarebbe interessante capire come è avvenuta la movimentazione, quali procedure sono state adottate per spostare le vasche del rifiuto e per minimizzare le conseguenti dispersioni di polveri."* Purtroppo il Consulente, privo delle più elementari conoscenze tecniche di gestione dei rifiuti, non si è reso conto che:

- i RCA vengono smaltiti in trincee/fosse scavate nel contesto di altri rifiuti e non depositati in vasche amovibili
- per quanto sopra, la cella per RCA non è un contenitore che viene portato a spasso nell'ambito della discarica ma semplicemente, in ogni settore (vasca) della discarica è stata predisposta una cella dedicata che, una volta esaurita la coltivazione della vasca, viene chiusa. L'osservazione si commenta da sé.

Nello stesso capitolo si riferisce che non esiste un valore limite per la qualità dell'aria per le fibre di amianto, valido per l'esposizione della popolazione, richiamando poi delle norme legislative *"...riportate nel seguito"*, di cui non vi è traccia. Vengono poi riportati i dati ISPRA 2019 relativi allo smaltimento di RCA in Sardegna e presso la discarica in esame, lamentando la mancanza del dato relativo ai volumi residui autorizzati (grave mancanza da parte dell'ISPRA!!!).

Il Consulente riferisce che lo SIA riporta un valore massimo atteso di fibre di amianto nell'aria, calcolato con un modello di simulazione, pari a $0,05 \text{ f/m}^3$, limitatamente all'area dell'impianto, *"escludendo qualsiasi impatto significativo sulla componente, esternamente al sito."* Tale affermazione viene ritenuta non condivisibile, sulla base di uno studio IARC che evidenzia gli effetti cancerogeni dell'amianto ingerito attraverso l'acqua potabile (che non c'entra nulla con il caso in esame), a cui seguono una serie di richiami scientifici relativi ai rischi sanitari generati dall'amianto, condivisibili, ma non pertinenti.

Nelle conclusioni del capitolo, il Consulente, premessa la possibilità (generica) di dispersione delle fibre di amianto attraverso il trasporto eolico e la pioggia, invoca l'improcedibilità dell'istanza di variante in esame, richiamando un invito dell'ARPAS (relativa al procedimento di riesame AIA, per altro già accolto ed attuato dal Gestore) a migliorare la rete perimetrale di contenimento delle acque di ruscellamento superficiale, interna alle vasche. Il Consulente fonda la Sua richiesta, per quanto assurda, sulla totale disinformazione dell'impianto di discarica, ossia ignorando due aspetti fondamentali:

- I RCA vengono smaltiti imballati, per cui non vi può essere dispersione di fibre di amianto, se non in caso di incidenti in fase di scarico/abbancamento, che vengono gestiti con tutti i criteri precauzionali previsti dal Piano di Gestione operativa e dal SGA approvati
- Le eventuali fibre libere, rilasciate in queste circostanze dai rifiuti, anche se trasportate dall'acqua di ruscellamento lungo le scarpate perimetrali della discarica, confluiscono nella canaletta perimetrale, interna al perimetro impermeabilizzato delle vasche, per infiltrarsi nelle vasche stesse a formare il percolato e non possono migrare verso il reticolo idrico superficiale esterno.

La verificata assenza di trasporto eolico esterno all'impianto, fa escludere interferenze con il reticolo idrico esterno o con il suolo.

La narrazione prosegue con il richiamo (non si comprende a quale titolo) di alcune norme generali comunitarie e nazionali relative alla gestione dei rifiuti, nonché all'aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti –Sezione rifiuti urbani del tutto non pertinente con il caso specifico.

Sempre nelle conclusioni, il Consulente richiama il principio di prossimità e contesta che nell'ambito dei rifiuti smaltibili nella discarica di Barbagia Ambiente, in coerenza con il PRGRS, avvenga anche lo smaltimento di parte delle ceneri della centrale Enel di Portovesme, attualmente priva di discarica dedicata, che lo stesso confonde con la Portovesme s.r.l., che non produce ceneri e dispone di una discarica propria. Invero per indisponibilità delle discariche sarde più prossime, dette ceneri vengono smaltite non solo nella discarica di Bolotana, ma anche di Sassari, per buona pace del richiamato principio di prossimità.

Il Consulente trascende poi in due gravi affermazioni:

- la prima riguarda la presunta incongruenza tra gli obiettivi del progetto, dichiarati dal Gestore:
 - a. ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi
 - b. sostituzione dell'impianto di condizionamento fanghi con uno di inertizzazione a secco

e quanto effettivamente proposto in progetto (smaltimento anche di rifiuti pericolosi, stabili e non reattivi), continuando ad ignorare che nelle discariche per rifiuti non pericolosi è legittimamente smaltibile anche questa tipologia di rifiuti

- la seconda riguarda la volontà del Gestore di sostituire l'impianto di condizionamento fanghi con un impianto di inertizzazione a secco dei rifiuti. Nonostante che il primo sia obsoleto e generatore di emissioni in atmosfera, mentre il secondo sia realizzato in ambiente confinato e privo di emissioni, il Consulente, senza alcuna cognizione di causa, si permette di affermare, a proposito del secondo *"...indubbiamente più impattante ma anche più redditizio rispetto al precedente"*.

Per quanto in precedenza puntualizzato, risulta completamente illatoria l'affermazione secondo cui il progetto è *"...finalizzato a far "virare" la gamma dei rifiuti smaltibili da non pericolosi a (francamente?) pericolosi, quindi il passaggio da una discarica di rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti speciali pericolosi"*.

In ultimo segnala che il progetto contrasta con la DGR RAS 69/15 del 2016 che concerne la gestione dei rifiuti urbani!!!

Nel capitolo 4, il Consulente, sostituendosi agli Organi preposti, prima individua le modalità di monitoraggio della qualità dell'aria da adottarsi a salvaguardia dell'ambiente e della salute, poi richiamando i dati di inquinamento dell'aria rilevati dalla centralina della rete pubblica di monitoraggio più prossima alla discarica (CENOT3), che individuano come inquinante prevalente l'ozono, di certo non emesso dalla discarica, si dilunga sul nesso tra questo inquinante e *"...lo spaventoso numero di aborti spontanei in Italia."*

Segue una disquisizione circa l'inquinamento da particolato primario e secondario e le affermazioni (quantomeno opinabili) secondo cui i limiti di legge non tutelano *"niente e nessuno"* e sono *"... lo scudo dietro cui si trincerano molto spesso inquinatori o i politici..."*

In merito alla matrice acque, il Consulente, pur di creare ingiustificato allarmismo, richiama dati impropri, già commentati nelle controdeduzioni alla relazione dell'Avv. Schirò.

Quantunque non pertinente con il caso in specie, il Consulente si dilunga nell'illustrare tutte le "battaglie" condotte da ISDE contro la realizzazione del termovalorizzatore di Macomer. A giudicare dai fatti (il termovalorizzatore è stato realizzato ed è in fase di avviamento), volendo escludere la totale incompetenza/insensibilità di tutti gli Organi istruttori, viene da ritenere che le copiose osservazioni contrarie prodotte da ISDE non avessero molto fondamento ed i richiami a questa "battaglia" perduta non fanno altro che sminuire anche la credibilità in merito alla consulenza in oggetto.

Ad ulteriore conferma della disinformazione e superficialità operata, il Consulente pone il dubbio che l'ampliamento della discarica di Barbagia Ambiente possa essere finalizzato ad accogliere le ceneri di tale termovalorizzatore, ignorando (o volendo ignorare) che la pianificazione regionale ha già individuato, quale discarica di servizio per l'inceneritore, quella da realizzarsi da parte del Consorzio Industriale di

Chilivani, in comune di Ozieri, o nelle more di tale nuovo modulo, quella adiacente di Chilivani Ambiente s.p.a.

Di fatto tutta la relazione del Dr. Scanu si sviluppa tra:

- l'esposizione di dati statistici che poco hanno a vedere con il progetto in esame;
- considerazioni di carattere sanitario generale che, seppure condivisibili in via di principio, non sono pertinenti e riferite al territorio ed all'impianto in oggetto;
- richiami di esiti di monitoraggi territoriali chiaramente non riconducibili alla discarica esistente;
- citazioni di situazioni specifiche della discarica in esercizio e del progetto in esame che evidenziano la superficialità delle osservazioni svolte.

Per contro, nessun passaggio della Relazione sviluppa, su basi oggettive e concrete, considerazioni in merito agli impatti sanitari riscontrati o attesi, imputabili con ragionevole certezza all'esercizio pregresso della discarica o al suo ampliamento. Nello SIA sono contenute valutazioni, su base previsionale modellistica validata, delle interferenze attese dall'ampliamento della discarica, che evidenziano impatti diretti ed indiretti sostanzialmente trascurabili su tutte le matrici ambientali in grado di interferire con la salute pubblica. Per dimostrare l'incompatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento proposto, il Consulente avrebbe dovuto almeno:

- dimostrare con dati attendibili e procedure valutative accreditate, che le valutazioni, sia quantitative, sia di estensione territoriale, delle interferenze contenute nello SIA non sono attendibili
- che nell'ambito territoriale interessato dalle interferenze è presente una popolazione potenzialmente esposta, individuata secondo i criteri canonici.

In assenza di tali dimostrazioni, viene meno qualsiasi supporto alle tesi di incompatibilità ambientale e sanitaria paventate e tutta la Sua la relazione, più che di una consulenza tecnica, assume l'aspetto di un "manifesto propagandistico" di parte.

3. OSSERVAZIONI DEL SIG. MAURO ARESU

Ferme restando le precisazioni riportate in premessa, si ritiene di sintetizzare qui solamente quattro aspetti contenuti nel documento prodotto:

1. Il primo di correttezza. Il Sig. Aresu afferma, erroneamente, che *"... l'ampliamento della discarica di Coronas Bentosas è stato oggetto di una precedente VIA non andata a buon fine anche a seguito delle numerose osservazioni effettuate e criticità segnalate, con successivo ritiro dell'istanza da parte del proponente ..."*. Di fatto non potendo conoscere le vere motivazioni del ritiro dell'istanza (necessità di eliminare l'impianto condizionamento fanghi ed introdurre un impianto di inertizzazione e di beneficiare della procedura unificata di PAUR anziché di VIA e di AIA disgiunte), il Sig. Aresu ha fatto illazioni in merito al procedimento.
2. Il secondo, di carattere formale, riguarda il Piano di Gestione della ZPS "Altopiano di Abbasanta". Lo stesso Sig. Aresu conferma che tale Piano non è tuttora approvato dalla Regione; pertanto, i contenuti non sono vincolanti.
3. Il terzo, di carattere sostanziale. Anche se il sito di discarica è prossimo o interno al perimetro di aree di interesse naturalistico (IBA), non vuol dire che tutta l'area e soprattutto le fasce marginali, comprese in un polo industriale, posseggano quei requisiti di pregio per cui sono state istituite. Nel caso specifico, è evidente che l'area in esame, per la sua connotazione antropica, non può possedere particolari requisiti di pregio naturalistico, tanto che la perimetrazione della ZPS è stata, per questo motivo, rivista. In ogni caso, nessuno degli istituti di tutela presenti risulta escludente per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti.
4. Anche ammettendo, per assurdo, la presenza prossima di elementi floro-faunistici di valore conservazionistico, la dimostrata assenza di interferenze ambientali significative esternamente al perimetro dell'impianto, ne conferma la possibilità di coesistenza. Solo una valutazione oggettiva degli impatti, supportata da idonea metodologia riconosciuta, che smentisca le valutazioni contenute nello SIA, può mettere in discussione la compatibilità del progetto con il contesto ambientale circostante.

4. CONCLUSIONI

All'esito delle sue poste ragioni, vi è da osservare che tutte le amministrazioni debbano esprimere nell'ambito della conferenza di servizi parere motivato, motivazione che diviene ancor più PREGNANTE nel caso di amministrazioni che rappresentino il proprio dissenso. Invero sul punto si osserva, costituendo principio consolidato che, il dissenso deve essere non pretestuoso, contenere congrua motivazione nonché, la "volontà" propositiva, di indicazioni di modifiche pertinenti all'oggetto (Tar Piemonte, sez. I, 10 maggio 2013, n. 606). Le modifiche indicate ai fini del superamento del dissenso devono essere chiare, analitiche e devono precisare se siano relative ad un vincolo discendente dalla legge, ovvero discrezionalmente apposte (recte, richieste e motivate), per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Orbene appare del tutto evidente che il dissenso espresso dal comune di Bolotana sia privo dei requisiti analizzati con l'inevitabile conseguenza, alla luce di quanto detto che, lo stesso debba essere valutato

dall'Amministrazione procedente, in sede di valutazione delle posizioni prevalenti, come assenso senza condizioni. (si veda sul punto tar Puglia 1164/20149)

B. OSSERVAZIONI DELLA CAPOGRUPPO DI OPPOSIZIONE ANNALISA MOZZO

Il documento si apre con una serie di considerazioni generali quanto generiche sul tema ambiente-salute, anche condivisibili in linea generale, per soffermarsi poi sulle modalità con cui la precedente Amministrazione (da Lei guidata) abbia affrontato il tema dell'ampliamento della discarica di *Coronas Bentosas* ricordando l'encomiabile lavoro svolto dai Consulenti da Lei nominati riconfermati durante il suo mandato. Il documento si chiude con l'affermazione *"Al di là della –POSIZIONE POLITICA CONTRARIA- comunemente intesa, rimane un lavoro encomiabile che va ad un livello più alto, oltre la sola scelta POLITICA, ..."*, affermazione che indicherebbe che al giudizio negativo espresso dal Consiglio comunale non si è pervenuti attraverso un processo di valutazione oggettivo, bensì "costruendo" un percorso, comprendente anche la nomina di consulenti di inconfutabile matrice ambientalista, volto a sostenere la dichiarata *POSIZIONE POLITICA CONTRARIA*.

C. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO PARTECIPANTE ALL'INCHIESTA PUBBLICA

NOTE:

Le controdeduzioni seguenti riguardano sia la *Sintesi delle osservazioni*, sia i *Risultati dell'inchiesta* riportate nel Rapporto finale inchiesta pubblica prot. uscita n. 33041 del 13.12.2022 e vengono esposte con gli stessi titoli ed ordine del Rapporto richiamato.

1. Richiesta di chiusura della discarica.

- a. *Chiarimenti sulle volumetrie.* Si confermano i dati forniti in sede di riunione, precisando che le volumetrie e la vita utile residua dichiarate dal Proponente erano quelle riferite al momento di presentazione del progetto (29.03.2022).
- b. *Chiusura della discarica.* La richiesta di chiusura della discarica, motivata dall' *"... assenza di ricadute positive sulla comunità."* pare alquanto debole, in quanto non sussiste per alcuna attività imprenditoriale privata l'obbligo di fornire ricadute positive dirette sulla collettività, in ogni caso generate dalle forniture di materiali e servizi acquisiti sul territorio. La richiesta di chiusura, pare ulteriormente immotivata, visto che correttamente l'intervenuto, nonostante il "clima negativo" instauratosi, non ha evidenziato ricadute negative sulla comunità. La proposta di rilocalizzazione di una nuova discarica in altra località (presumibilmente altro comune), trova piena coerenza con la comprensibile sindrome NIMBY, ma non con i criteri nazionali e regionali che privilegiano l'ampliamento degli impianti esistenti rispetto ai nuovi impianti

Per quanto attiene: a) le alternative tecniche, si ribadisce che sono state previste modalità costruttive e di esercizio sicure ed usuali per le opere previste; b) le alternative dimensionali sono coerenti con le previsioni del vigente PRGR e con le richieste correnti di smaltimento; c) l'opzione 0, il mancato ampliamento priverebbe l'area della Sardegna centrale dell'unico impianto di smaltimento, in palese contrasto con il principio di prossimità e l'intera Regione di una disponibilità di volumetrie al momento inferiore alla domanda effettiva di mercato. Non va ignorato il fatto che attualmente e presumibilmente per il prossimo/medio futuro due discariche sarde tra cui Barbagia Ambiente (le altre, per ragioni diverse non sono in grado di contribuire), in assenza di discarica dedicata, assorbono anche rifiuti appartenenti ai "grandi flussi omogenei", quali le ceneri della centrale Enel di Portovesme.

- c. *Misure di compensazione.* Premesso che: a) tali misure vanno a compensare gli impatti residui non eliminabili con gli interventi di mitigazione; b) nel caso specifico, le soluzioni costruttive e di esercizio dell'impianto tendono già alla minimizzazione degli impatti; c) lo SIA non evidenzia impatti residui apprezzabili, teoricamente non si rendono necessarie misure compensative. Tuttavia, il Proponente rimane disponibile a valutare, in sede di CdS o in separata sede con l'Amministrazione comunale, eventuali misure di compensazione.

2. Ispezioni ARPAS e diffide

In merito agli esiti dell'ispezione ARPAS del 2021 ed alle non conformità riscontrate, si riportano nel seguito le relative controdeduzioni e lo stato di attuazione degli adeguamenti richiesti.

Punto 1 - Caratterizzazione di Base

"L'analisi dell'Omologa n.1162/2021 (rifiuto Codice EER 170504) ha evidenziato la carenza delle informazioni contenute nella CdB con riferimento a quanto l'Allegato 5 punto 2 del D.Lgs.36/03 stabilisce debba essere contenuto all'interno di una CdB.

La CdB è priva di una relazione tecnica a giustificazione dell'assenza di trattamento (lett c) punto 2 All.5).

La descrizione del rifiuto nella CdB e nella verifica di conformità non appaiono coincidenti e coerenti con il codice EER attribuito."

Il gestore, per quanto riguarda la sopracitata omologa ha allegato la dichiarazione del laboratorio che ha effettuato l'analisi del rifiuto con cui attesta la presenza di un refuso nella descrizione del campione analizzato.

Pertanto, nel caso specifico, una relazione tecnica ai sensi dell'allegato 5, punto 3, d.lgs 36/2003 non appare determinante, visto che il rifiuto di cui si tratta, EER 170504 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*), fa parte di uno di quei rifiuti per cui la necessità di trattamento è valutata caso per caso (tabella 17 linee guida ISPRA). Si evidenzia che comunque nell'analisi di verifica vengono analizzati tutti i parametri critici in base alla tipologia di rifiuto e processo che lo ha generato. In ogni caso, nel

modulo di caratterizzazione di base riferito al conferimento dell'Omologa n.1162/2021, il produttore dichiara la non necessità di trattamento (dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Quantunque secondo il gestore, si tratti di una non conformità prevalentemente formale e non sostanziale, lo stesso, accogliendo l'osservazione ARPAS, ha predisposto un nuovo format, trasmesso all'ARPAS allegato alle controdeduzioni, per il superamento delle criticità rilevate.

Punto 2 - Accredimento laboratori

"E' stato riscontrato che alcune verifiche analitiche non sono state svolte da laboratori accreditati ai sensi della UNI 17025 (Omologa n.1162/2021 rifiuto Codice EER 170504; CdB RdP n. 0512/21/LAI2 del 12/05/2021 eseguita dal Laboratorio Chimico di Sarda Depurazione per il quale non è stato fornito riscontro dell'accREDITamento ai sensi della UNI 17025".

Il gestore ha preso atto dell'osservazione e si impegna, per il futuro, a verificare preventivamente, mediante sito Accredia, l'accREDITamento dei laboratori interessati nel processo di caratterizzazione del rifiuto e che rifiuterà i conferimenti per i quali l'analisi del rifiuto non sia eseguita da laboratori accreditati ai sensi della UNI 17025.

Punto 3 – rifiuti ammissibili

"E' stata rilevata la presenza di sfalci verdi il cui codice EER pertinente 200201 non è ammesso in discarica."

Il gestore puntualizza che gli sfalci verdi rilevati, erano costituiti da una modica quantità (circa 3m³) di residui di potatura derivanti dalla manutenzione delle aree verdi dell'impianto, quindi rifiuti autoprodotti e non rifiuti provenienti da produttori esterni, depositati sulla superficie dei rifiuti abbancati, poco prima della V.I. per facilitarne il carico su autocarro, con l'utilizzo della macchina operatrice (escavatore) presente sul modulo. Il deposito in cumulo conferma la temporaneità dell'operazione che ne fa escludere la volontà di smaltimento, operazione che ne avrebbe comportato lo spandimento sul piano di abbancamento.

A giudizio del gestore, trattasi invece di deposito temporaneo di rifiuti autoprodotti, nel luogo della loro produzione e sotto la sfera di controllo del produttore e come tale, lecito (cfr. Tribunale Nola 15.1.2020, n. 106).

In ogni caso, il gestore, uniformandosi all'interpretazione ARPAS, successivamente alla V.I. ha approntato un deposito temporaneo dedicato, in cui conferire gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione, che saranno smaltiti in impianto autorizzato.

Pertanto, a giudizio del gestore, trattasi di una non conformità imputabile ad una differente interpretazione della norma.

Punto 4 – Cella amianto

"La cella per i rifiuti di amianto non era in alcun modo individuabile mediante la segnaletica e cartellonistica presente".

Il gestore ha già ribadito all'ARPAS che nella porzione vasca 2 interessata dalla coltivazione dei rifiuti codice EER 170605* era ed è presente la cartellonistica attestante la presenza di rifiuti contenenti amianto con indicazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto.

I cartelli risultavano posti ai margini della cella ed in prossimità della rampa di accesso, come risulta dalle foto allegate al verbale di ispezione. In particolare, i cartelli individuanti l'ubicazione della cella dedicata allo smaltimento dei RCA, erano presenti ai vertici del rettangolo costituente la cella. Il riscontro dell'ubicazione della stessa risulta dal confronto tra il rilievo delle coordinate dei vertici della cella, identificati mediante la predetta cartellonistica, e la corrispondente identificazione cartografica (si precisa che la planimetria della cella amianto, è aggiornata periodicamente in quanto trattasi di cella in coltivazione). Pertanto, secondo il gestore, come già contro dedotto all'ARPAS, all'atto della V.I. non vi erano le condizioni oggettive per la contestazione formulata.

Punto 5 – Cella amianto

"Sulla cella amianto monodedicata al rifiuto codice EER 170605 sono state condotte operazioni di scavo che hanno portato alla frantumazione dei rifiuti ed alla dispersione degli stessi nella superficie. La suddetta superficie risultava priva di una efficace copertura"*

Si è trattato di una frantumazione accidentale al margine della cella dedicata attiva, come evidente dalla documentazione fotografica allegata al verbale della V.I. avvenuta a quota nettamente inferiore a quella del piano dei rifiuti abbancati circostante, per cui si esclude che tale inconveniente abbia potuto determinare la dispersione di RCA sull'area circostante.

In ogni caso, quanto riscontrato è stato prontamente messo in sicurezza dal gestore così come previsto dalle procedure del SGE in essere e dichiarato in fase di V.I.

La copertura dei rifiuti avviene con frequenza giornaliera (a fine giornata), per cui è verosimile che al momento del sopralluogo (durante il primo pomeriggio) non fosse stata ancora ultimata. Il D.lgs 36/03 all. 4, par. 5, stabilisce che la copertura debba avvenire "quotidianamente", onde per cui la previsione normativa è rispettata quando la copertura sia effettuata al termine della giornata.

Per quanto l'identificazione fisica dei vertici della cella sia idonea e sufficiente a delimitarla inequivocabilmente, si ripropone quanto indicato con nota esplicativa del 06/09/2021 (allegata alle integrazioni inviate all'ARPAS con pec uc.47.21): al fine di definire con maggior evidenza l'area dedicata, e di evitare l'accidentale lesione di quanto già abbancato, il gestore propone di perimetrare la cella mediante la posa in opera di new jersey.

Punto 6- Copertura giornaliera

"I rifiuti a carattere odorigeno polverulento non sono coperti giornalmente e non è pertanto prevenuta la formazione di polverosità diffusa e di emissioni odorigene in caso di forte vento."

I rifiuti polverulenti, all'atto della V.I. erano stati bagnati mediante spruzzatori mobili da autobotte anche circa un'ora e mezzo prima dell'ispezione ed un successivo inaffiamento era previsto a fine giornata. Non vi è stata pertanto inosservanza delle prescrizioni dell'AIA ex art. 29 quaterdecies comma.3 lett. b) d.gs 152/2006. La giornata peraltro risultava particolarmente calda e ventosa e nel momento in cui è stata effettuata l'ispezione in vasca era in atto una forte evaporazione (verificabile da report centralina meteo). I fanghi di depurazione conferiti durante la mattinata del 13 luglio sono stati coperti alla fine della giornata, come da prescrizione. Pertanto, secondo il gestore, la non conformità rilevata non trova conferma nei fatti e nella cronologia delle operazioni.

Punto 7 – Dispersione dei rifiuti fuori dalla vasca di scarica ed acque di ruscellamento

"In corrispondenza delle piste di accesso si è osservata la presenza di rifiuti, a carattere prevalentemente polverulento, fuori dal bacino di scarica. Il trascinarsi delle acque di ruscellamento (in corrispondenza dell'accesso lato SUD vasca n.3 adiacente al fronte di cava) poteva inoltre interessare una canale di drenaggio di acque meteoriche che non sono soggette a trattamento a valle in quanto tale canale dovrebbe raccogliere acque dei versanti che non incidono sui rifiuti. Il sistema di contenimento delle acque non risulta idoneo a trattenere all'interno del catino le acque di ruscellamento."

Gli accorgimenti adottati per ovviare alle criticità riscontrate sono molteplici:

- 1) Operazioni ordinarie di pulizia e spazzamento svolte a fine giornata (non erano state ancora effettuate al momento del riscontro della V.I.);
- 2) E' presente un sistema di spruzzatori fissi sul perimetro del corpo della scarica per inumidire le aree difficilmente raggiungibili mediante autobotte e mobile all'interno del bacino.
- 3) Successivamente alla V.I., accogliendo i suggerimenti ARPAS, sono state apportate le seguenti migliorie:
 - La pista di accesso alla vasca 3, posta in prossimità del fronte di cava e quella posta fra la vasca 3 e vasca 2, sono state chiuse e delimitate con canale di guardia come il resto del perimetro delle vasche, successivamente alla V.I.;
 - E' stato rialzato il cordolo di protezione della canale di raccolta delle acque di versante nel punto in cui è stata riscontrata la criticità in modo da salvaguardare le stesse da eventuali contaminazioni;
 - Si è provveduto a migliorare la gestione delle aree in corrispondenza della pista di accesso in uso con una pavimentazione in cemento che penetra all'interno della vasca fino al punto di scarico. Questo sistema permette un accesso senza contatto delle ruote dei mezzi conferitori con i rifiuti in vasca, e la conseguente eliminazione di polveri o fanghi dati dal trascinarsi durante le operazioni di scarico.

Punto 8 - Pozzo percolato

"Il Gestore non ha provveduto a rendere accessibili in sicurezza i punti di campionamento di ogni singolo pozzo di raccolta del percolato, al fine dell'effettuazione delle analisi previste dal PMC."

Non sussiste violazione delle prescrizioni imposte con determina 243 de 2019. In ottemperanza a quando disposto dal punto 4 della menzionata determina, il pozzo del percolato è stato protetto mediante una rete elettrosaldata 20 x 20 incernierata alla sommità del cannocchiale (misura atta ad evitare cadute accidentali degli addetti all'interno del pozzo); l'accesso è stato garantito da una scala alla marinara fissata alla parete di protezione in cls (come riscontrabile da documentazione fotografica effettuata dal G.I.)

Si evidenzia che: a) i pozzi sono posti all'interno della vasca in punti in cui avviene la coltivazione dei rifiuti, la cui morfologia, anche in prossimità degli stessi, è in continua evoluzione; b) la sopraelevazione dei pozzi, in funzione del progredire degli abbancamenti, avviene per moduli di lunghezza standard, per cui il dislivello tra il piano di abbancamento e la testa del pozzo è necessariamente variabile. In ogni caso, poiché i monitoraggi sono programmati, si provvede alla idonea modellazione dei rifiuti in prossimità dei pozzi poco prima di effettuare il monitoraggio.

Punto 9 – Coltivazione celle

"Il Gestore ha provveduto alla simultanea coltivazione delle due vasche n.2 e n.3 in luogo del preferibile esaurimento della coltivazione della vasca n.3 e della sua chiusura prima dell'avvio della coltivazione della vasca n.2. Le vasche hanno per larga parte raggiunto le quote autorizzate."

In assenza di specifica prescrizione o indicazione progettuale, l'evoluzione della coltivazione rimane di esclusiva discrezionalità del gestore.

La simultanea coltivazione delle celle V3 e V2 è stata in primo luogo effettuata dalle società che avevano in capo la gestione dell'impianto negli anni precedenti all'ingresso di Barbagia Ambiente, in secondo luogo è funzionale ad una migliore gestione degli spazi residui in base alla tipologia e conformazione dei rifiuti. Tuttavia, allo stato attuale è stata ultimata la coltivazione della vasca V3, per la quale è in corso il rimodellamento morfologico finale propedeutico alla prossima chiusura provvisoria (sono ancora in atto assestamenti apprezzabili) ed è in fase di completamento la coltivazione della vasca V2 a cui seguirà la chiusura provvisoria.

Punto 10 – SGA

"Il Gestore non ha proceduto, all'interno del SGA, alla conduzione di audit interni per l'effettuazione di verifiche volte a garantire l'affidabilità complessiva del sistema di gestione ambientale."

Come rilevato dal GI il gestore ha una serie di schede di registrazione periodica di verifica di esecuzione dei monitoraggi ambientali e verifica dei manufatti.

Al fine di migliorare il SGA, è in corso una revisione e miglioramento del sistema in base alle criticità rilevate ed ai suggerimenti degli Enti di controllo.

Punto 11 – RdP analisi rifiuti

"Il Report annuale di autocontrollo non contiene copia dei RdP delle caratterizzazioni di base e delle verifiche di conformità."

Il report annuale è stato inviato secondo quanto previsto dal punto 16.1.2 del PMC Allegato III alla Det AIA 634 del 05/03/2010 – Modalità e frequenza di trasmissione dei dati del piano- che a sua volta fa riferimento all'allegato 2, punto 1 del Dlgs 36/2003, alla legge 25 Gennaio 94 n° 70 ed all'art. 189 del Dlgs 152/2006.

Le succitate norme richiedono che il report annuale contenga le informazioni circa la quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti in forma di dato e richiedono i risultati analitici dei soli monitoraggi delle matrici ambientali ed emissioni.

Quantunque il gestore, per quanto sopra, ritenga di aver operato in conformità alla normativa vigente, in accoglimento di quanto è stato rilevato, in futuro inserirà nel report annuale anche i Rdp dei rifiuti.

Punto 12- Codice EER rifiuti

"Il Gestore assegna ad un rifiuto prodotto dall'asportazione di un terreno contaminato il codice EER 191302, in luogo del più appropriato codice EER 17 05, in quanto il rifiuto non proviene da un impianto di trattamento rifiuti".

Il gestore ha appurato, anche tramite il laboratorio di riferimento e comunicato ad ARPAS, che il rifiuto conferito era stato scavato, vagliato, essiccato e selezionato prima di essere avviato alla discarica e che pertanto avesse subito un trattamento, come da definizione del D.Lg 36/2003, art.2, punto h, per cui il codice EER attribuito risulta pertinente.

Punto 13- Trattamento rifiuti organici

"In riferimento al trattamento di cui all'art. 7 del D.Lgs.36/03 sui rifiuti a matrice organica, per i rifiuti codice EER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), produttore Acciona Agua (Omologa n.1225) non è stata indicata l'effettuazione di alcun trattamento, né è stato ricercato alcun parametro (Le Linee Guida ISPRA suggeriscono l'IRDP) per valutare l'attività biologica del rifiuto."

I fanghi di depurazione in oggetto:

- a) non rientrano nella fattispecie dei "rifiuti organici", così come individuati dal D.Lgs. n. 116/2020;
- b) non sono neppure definibili come "rifiuti a matrice organica", in quanto la frazione organica che li compone è percentualmente minoritaria. I fanghi di depurazione attualmente smaltiti in discarica (EER 190902, 190805 e 070212), contengono una percentuale di sostanza organica, unica componente biodegradabile, compresa indicativamente tra il 18% ed il 30% in peso del rifiuto all'atto del conferimento, calcolata per difetto, in via prudenziale, come differenza percentuale di residuo secco ottenuto rispettivamente a 105°C ed a 600°C;

- c) che i fanghi di cui sopra non rientrano nella fattispecie dei rifiuti biodegradabili è stato confermato dal Servizio TAT della Regione, in merito alla necessità di dotare la discarica di impianto di gestione del biogas.

L'assenza di processi anaerobici significativi di degradazione della frazione organica presente nei rifiuti smaltiti è confermata dal fatto che i monitoraggi periodici del biogas, effettuati con la metodologia attualmente più accreditata, proposta dall'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emission", hanno evidenziato la pressoché assenza di biogas e soprattutto di metano.

In ogni caso, il gestore attualmente applica quanto suggerito nelle linee guida ISPRA "Criteri Tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48, L.28 del Dicembre 2015 n° 221." Per i rifiuti elencati in tabella n° 10, par 5.2 (verifica della stabilità biologica attraverso la valutazione del parametro IRDP utilizzando come riferimento il valore 1.000 mg O₂*kgSV-1*h-1) con la frequenza indicata nel medesimo documento.

Punto 14 – Verifiche analitiche (CdB) e codici a specchio

"Nelle CdB esaminate, in caso di rifiuti con codice a specchio, i RdP non forniscono esplicitamente i calcoli e procedimenti utilizzati per l'attribuzione o meno delle eventuali caratteristiche di pericolo, limitandosi a fornire gli esiti dell'analisi sul tal quale (concentrazione dell'elemento) e del test di cessione. Tale criticità era stata oggetto della Diffida di cui alla Det. n.243/2019".

La valutazione della pericolosità del rifiuto, viene eseguita secondo quanto riportato nella pubblicazione SNPA "Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti", approvata con delibera del Consiglio SNPA n. 105/20211.

Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata alla presenza di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca e alla determinazione del contenuto percentuale di tale/i specifica/che sostanza/e. Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose, la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca e alla determinazione del contenuto di tutte le possibili sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente essere presenti nel rifiuto stesso.

Per alcune tipologie di sostanze, le analisi chimiche più frequentemente utilizzate nei laboratori non consentono l'identificazione diretta dello specifico composto presente nel rifiuto ma solo dei singoli elementi (ad esempio, metalli) o specie chimiche (ad esempio, anioni). In questi casi, il detentore del rifiuto deve procedere a individuare le tipologie di composti presenti sulla base, ad esempio, dell'esame del processo produttivo o dell'attività da cui si origina il rifiuto e/o delle specie anioniche e cationiche individuate

Nel caso in cui anche a seguito dell'effettuazione delle indagini sopra riportate non sia possibile risalire alle tipologie di composti formati dalle specie contenute nel rifiuto (ad esempio, in che forma è presente

un metallo, ecc.), si dovrebbe procedere alla classificazione di quest'ultimo considerando che le singole specie si trovino nella forma caratterizzata da maggior pericolosità attraverso una valutazione basata:

- sulle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- sul ciclo produttivo o sull'attività di origine del rifiuto.

La procedura di classificazione si basa, quindi, su una fase di acquisizione delle informazioni necessarie per ricostruire quali siano le sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente trovarsi nel rifiuto e su una successiva fase volta alla valutazione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo connessa alla presenza di tali sostanze.

Questa valutazione è condotta facendo riferimento, per le suddette sostanze, ai criteri, valori limite di concentrazione e metodi di calcolo previsti dall'allegato III alla direttiva 2008/98/CE o utilizzando metodi di prova.

Stante quanto riportato dalla normativa comunitaria e nazionale, la procedura di classificazione dei rifiuti prevede, per diverse caratteristiche di pericolo, la possibilità di adottare un metodo di calcolo convenzionale, basato sull'individuazione delle sostanze pericolose pertinenti e sulla determinazione del contenuto di ogni singola sostanza nonché, laddove è prevista l'applicazione del principio di additività, del contenuto di più sostanze (sommatoria).

Per alcune caratteristiche di pericolo (HP1, HP2, HP3, HP12 e HP15) il principio della concentrazione delle sostanze pericolose non può essere generalmente applicato e la verifica della sussistenza di pericolosità, per effetto della presenza di tali sostanze, è attuata mediante metodi di prova verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo. Verifica, per effetto della presenza delle varie sostanze pericolose (in relazione alle caratteristiche di pericolo pertinenti per le varie sostanze e sulla base dei criteri previsti dalla normativa), della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo a seguito del superamento dei limiti di concentrazione fissati dalla normativa o in virtù degli esiti dei test effettuati direttamente sul rifiuto (ad esempio, test di infiammabilità, esplosività, ecc.);

Detto questo:

Nella valutazione delle caratteristiche di pericolo HP4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 11, HP 13, HP 14, come riportato nelle linee guida, ci basiamo sulle concentrazioni delle singole specie.

Per procedere alla classificazione del rifiuto consideriamo che queste ultime si trovino nella forma caratterizzata da maggior pericolosità attraverso una valutazione basata:

1. sulle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
2. sul ciclo produttivo o sull'attività di origine del rifiuto.

Se dall'analisi del rifiuto, si ottengono valori in percentuale, ben al di sotto dei possibili valori soglia o dei valori limite delle sostanze che ragionevolmente potrebbero trovarsi, appare non necessario esplicitare il calcolo.

In caso contrario, in presenza quindi di valori % p/p significativi, viene riportato il calcolo che ha portato all'esclusione di quella determinata caratteristica di pericolo.

Punto 15 – Verifiche analitiche (CdB e verifiche di conformità)

"Con riferimento al rifiuto Codice EER 191212 (Omologa n.1211/2021), la CdB e la verifica di conformità sono entrambe svolte dal medesimo Laboratorio Chimico Nuorese. In riferimento ai rifiuti codici EER 070212 e 170504, la CdB e la verifica di conformità sono state svolte da due laboratori differenti riconducibili però al medesimo Direttore di Laboratorio."

Il Laboratorio Chimico Nuorese risulta essere accreditato, pertanto garantisce l'imparzialità attraverso l'applicazione del processo secondo quanto stabilito dalla norma.

La CdB e la verifica di conformità sono state convalidate da chimici regolarmente iscritti all'ordine ed entrambi con delega alla firma presso il laboratorio.

Non è nota alcuna norma che limiti lo svolgimento delle analisi riconducibili al medesimo direttore.

Ciò posto, il gestore si impegna, in futuro, affinché le verifiche di conformità siano comunque svolte da soli laboratori accreditati, aventi direttori diversi da quelli della CdB.

Punto 16 – Verifica di conformità

"I campionamenti per le verifiche di conformità non sono accompagnati da un piano di campionamento redatto secondo la UNI10802."

E' stato trasmesso ad ARPAS il piano di campionamento che verrà adottato, predisposto dal laboratorio convenzionato.

Punto 17 – Testimoni

"I testimoni sono prelevati in quantità estremamente ridotte e senza essere accompagnati da un piano di campionamento redatto secondo la UNI10802."

Il gestore ha provveduto in seguito a quanto rilevato durante la VI ad aggiornare gli addetti e predisporre il piano di campionamento secondo la UNI10802. Sono stati trasmessi agli Enti il piano di campionamento e verbale formazione addetti in discarica.

Punto 18 – Caratterizzazione di base

"La CdB relativa al rifiuto di cui al RdP n. 0512/21/LAI2 del 12/05/2021 non definisce con chiarezza la fonte, origine e il processo che ha prodotto il rifiuto in quanto viene genericamente indicato il termine "bonifica"; inoltre non riporta una relazione tecnica in merito all'assenza di trattamento e non definisce i contaminanti critici."

Come dichiarato dallo stesso produttore "Chiarimenti in riferimento a formulario DUA 511577 del 18/06/2021 (inviato con PEC uc 51.21 del 17/11/2021) Trasmissione addendum alle integrazioni inviate con pec uc 47.21 del 06/09/2021"); se pur indicata come bonifica trattasi di scarificazione di terreno per la costruzione di un nuovo piazzale non interessata da contaminazione da amianto. Il documento chiarisce inoltre le motivazioni per le quali il trattamento non fosse necessario ai fini dello smaltimento in discarica.

Punto 19 – formulari trasporto

"In riferimento all'esecuzione di un unico trasporto di rifiuti provenienti da più produttori, il Gestore effettua un'unica pesata del mezzo, attribuendo un peso ai rifiuti indicati in ciascun formulario, necessariamente non esatto, ma stimato.

Inoltre, seppure non sotto la responsabilità della Società Barbagia Ambiente, si evidenziano, in merito all'esecuzione da parte della Soc. SHIFT del trasporto, con un medesimo viaggio, di rifiuti provenienti da più impianti di depurazione gestiti dalla Soc. Acciona Agua, le seguenti ulteriori criticità:

- la somma dei quantitativi da verificarsi a destino è estremamente diversa da quella pesata dal gestore della discarica Barbagia Ambiente;*
- nei formulari non sono indicate le tappe realmente effettuate."*

Il gestore ha chiarito che in caso di diversi codici EER vengono eseguite le pesate complessive e parziali relative al formulario in esame.

Punto 20 – Copertura giornaliera

"Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera non è quantificato e non ne è certa la provenienza e il regime autorizzativo per il suo utilizzo."

Al punto I.III – A Stato di coltivazione la Det.634 del 05/03/2010 (AIA) cita: *"I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti; deve essere effettuata una copertura giornaliera con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche."*

Nell'AIA non vi è alcun riferimento ad autorizzazioni specifiche per quanto riguarda il materiale utilizzato per la copertura giornaliera ma alle sole caratteristiche dello stesso.

Il materiale utilizzato (pozzolana) è proveniente dal deposito in situ del materiale di risulta degli scavi per la costruzione della discarica.

La non contaminazione, valutata in riferimento alle CSC, è stata verificata mediante caratterizzazione.

Sarà cura del gestore dare evidenza dei quantitativi consumati nell'ambito della Relazione annuale, capitolo "Consumo di materie prime".

Il Dlgs 121 del 2020 cita: *"I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici*

sistemi di contenimento, abbattimento delle polveri o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione delle stesse."

"La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. In caso di coperture giornaliere con materiali granulari, ivi compresi rifiuti opportunamente selezionati allo scopo ed autorizzati dalle autorità competenti ed inserite nell'atto autorizzativo gli stessi dovranno garantire un corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo della discarica, dall'alto verso il basso, e del biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale."

Il decreto specifica la necessità di acquisizione di autorizzazione esclusivamente per l'impiego di rifiuti quale materiale di copertura.

Punto 21 – Scarico Acque di prima pioggia

"L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura consortile non è stata rilasciata e non si è pertanto ancora ottemperato a quanto richiesto in relazione a tale punto dalla Diffida di cui alla Det.n° 243 del 12/03/2019. Non sono quantificati separatamente i quantitativi di acque di prima pioggia gestiti come rifiuto liquido."

Il gestore conferma che successivamente alla V.I., con determina n° 29 del 22 Marzo 2022 il Consorzio Industriale per la Sardegna Centrale ha autorizzato il Gestore ad immettere le acque di prima pioggia trattate nella rete fognaria consortile.

Punto 22 – Sistema di acque di prima pioggia ed acque meteoriche

"L'impermeabilizzazione del piazzale (pavimentazione) risultava per diversi tratti da mantenere."

Oltre al piazzale di servizio sono presenti ulteriori aree interessate dal passaggio di mezzi che non rientrano nella rete di captazione delle acque di prima pioggia."

Le griglie di raccolta delle acque meteoriche sul piazzale pavimentato sono parse insufficienti a garantire il drenaggio delle acque meteoriche incidenti sullo stesso."

Il gestore informa che durante la visita ispettiva erano in corso lavori di manutenzione nelle aree pavimentate come comunicato alla Provincia di Nuoro con pec uc 12.21 del 25/03/2021.

Sono stati implementate e in parte sostituite le caditoie ricadenti nel piazzale ed è in programma la realizzazione di una rete di captazione delle acque ricadenti nelle piste perimetrali così come da documentazione allegata alla istanza di rinnovo AIA.

Punto 23 – Pendenze versanti

"Le pendenze dei versanti di discarica sono molto ripide ed i canali di dreno sono risultati per alcuni tratti occluso, rendendo possibile la fuoriuscita di rifiuti. Sul versante EST adiacente alla bretella SP17, nella pista di coronamento sono risultati presenti rifiuti verosimilmente trascinati a seguito delle ripide pendenze."

Le pendenze dei versanti di discarica sono state rettificare/ridotte in fase di rimodellamento morfologico in vista della chiusura provvisoria delle vasche V3 e V2, eliminando così il rischio di fuoriuscita dei rifiuti dal perimetro delle vasche.

La pulizia dei canali perimetrali a seguito della caduta di materiale, è programmata con cadenza mensile nei mesi estivi ed è comunque sempre verificata ed eseguita in caso di previsione di forti piogge.

Si evidenzia inoltre che tale canale è una misura preventiva aggiuntiva posta all'interno della vasca e che pertanto il rifiuto in esso caduto, risulta comunque sempre all'interno della vasca.

Punto 24 – PMC

"Si rileva l'incongruenza della Tabella C9b del PMC che fa riferimento alle acque di ruscellamento, ma che il gestore riferisce alle acque di prima pioggia."

L'incongruenza rilevata sarà superata con l'adozione del nuovo PMC allegato alla istanza del rinnovo AIA.

Punto 25 – Piezometri

"I piezometri n.2-3 non risultavano lucchettati ed erano sprovvisti di cartello identificativo. Vi è una criticità nell'identificazione dei piezometri di monte e valle".

Il gestore evidenzia che, al momento in cui è stata effettuata la VI, erano in corso dei lavori di miglioria e messa in sicurezza dei manufatti della discarica. Fra tutti era in lavorazione la sistemazione delle bocche/accessi dei quattro piezometri, mediante la copertura con involucro in cls (come evidente anche dalle immagini effettuate dal G.I. riguardanti i pozzi 1,2,3).

Allo stato si sono conclusi i lavori riguardanti i predetti pozzi con la posa in opera di manufatto in cls con chiusura lucchettata e la posa in opera di cartello identificativo in luogo della numerazione precedentemente posta sul coperchio della tubazione di rivestimento dei piezometri.

3. Materiali di riporto- occupazione aree non in proprietà.

Sui lati nord ed ovest, l'attuale impianto di discarica confina con un accumulo di circa 200.000 m³ di materiali terrosi (pozzolane) depositati in fase di scavo delle vasche su terreni limitrofi negli anni 2001-2003, allora in disponibilità alla società esecutrice e proprietaria della discarica (**Fig. 3/I**). In particolare, detti materiali insistono sui mappali n. 133, 159, 226, 227, 229, 231, 235 del F.oglio 70 del comune di Bolotana (**Fig. 3/II**). Successivamente, la proprietà di parte di questi mappali (n. 133) e del terreno di riporto soprastante, in seguito ad un complesso contenzioso giudiziario a cui Barbagia Ambiente, è stata estranea, è stata trasferita ad un Soggetto terzo, senza che l'attuale gestore dell'impianto vi ponesse

particolare attenzione, non avendo alcun interesse per dette aree prima dell'ipotesi di ampliamento della discarica. In fase di progettazione dell'ampliamento, preso atto che l'impronta dell'argine nord sconfinava in terreni di terzi, Barbagia Ambiente avviava una serrata trattativa con la proprietà delle aree interessate all'ampliamento per acquisirne la proprietà in tempi brevi, dando mandato ai progettisti di considerare disponibili dette aree. Vista la giusta osservazione del Sig. Gais ed il protrarsi della trattativa con l'attuale proprietario, il Proponente ha ritenuto opportuno di apportare una modifica alla struttura dell'argine nord (sostituzione dell'originario argine in terra naturale compattata, la cui impronta era di circa m 18,0 con un argine in terra armata (tipo Terramesch verde), la cui impronta è di circa m 7,0), tale da consentire la realizzazione di tutte le opere di ampliamento entro i limiti della proprietà catastale attuale. Tale modifica è oggetto di una integrazione volontaria che il Proponente deposita contestualmente alle presenti controdeduzioni ed alla richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Tutela del Paesaggio. Come risulta dagli elaborati tecnici richiamati, l'esclusione delle aree di terzi e dei materiali di riporto ivi abbancati, non inficia l'originariamente prevista disponibilità di materiali da costruzione in quanto le terre di riporto presenti sulle aree in disponibilità del Proponente sono più che sufficienti per la costruzione dei nuovi manufatti. Per quanto attiene la gestione dei materiali di riporto (terre e rocce da scavo), si evidenzia che le operazioni di scavo e di deposito sono avvenute nel periodo 2001-2003 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della normativa di settore, a cui non possono essere sottoposte *a posteriori*. E' tuttavia intendimento del Proponente condividere con ARPAS un criterio di campionamento in fase di prelievo per l'utilizzo, al fine di verificarne la compatibilità (coerenza con i limiti di col. B della Tab.1, All.5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06).



Figura 3/I: Aree di accumulo materiali terrosi




Figura 3/II Stralcio mappa catastale (cerchiati i mappali di proprietà di Barbagia Ambiente s.r.l.)

4. Altri progetti in capo alla Proponente.

L'osservazione risponde al vero. Infatti, Barbagia Ambiente, avendo in disponibilità un capannone industriale ubicato in loc. "Su Nura" nell'agglomerato industriale di Ottana, ha acquistato dal Consorzio Industriale un lotto di terreno adiacente al predetto capannone per realizzarvi un nuovo impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, da sviluppare in due steps:

- un primo step, attualmente in fase di autorizzazione, dedicato alla sola riduzione volumetrica di rifiuti a basso peso specifico e/o ingombranti, mediante triturazione e/o pellettizzazione prima dello smaltimento in discarica;
- un secondo successivo step, da autorizzare, dedicato alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) *End of Waste* da destinare al mercato o all'autoconsumo (produzione di energia ecc.).

L'impianto in oggetto si configura come un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di stoccaggio (deposito preliminare- D15), di frantumazione (trattamento fisico-meccanico – D9), di miscelazione –D13) e di pellettizzazione (trattamento meccanico-termico – D9), di potenzialità non

superiore a 10 t/g, finalizzato alla riduzione volumetrica di alcune tipologie di rifiuti prima dello smaltimento in discarica.

Stante la tipologia e potenzialità dell'impianto di cui sopra, lo stesso:

- **è soggetto ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs n. 152/06.**
- NON è soggetto a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, né a VIA, non essendo compreso tra le opere sottoposte a tali procedure ai sensi degli Allegati B e C della DGR n. 11/75 del 24 marzo 2021.
- NON è soggetto ad AIA, in quanto di potenzialità inferiore a quella prevista dal punto 5.3 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 46/2014 per questa tipologia di impianto.
- NON è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), in quanto il progetto non ricade all'interno o in prossimità di un sito della *rete Natura 2000*.
- NON è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica, in quanto gli interventi previsti non ricadono in aree assoggettate a tale vincolo secondo a quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (l'impianto è ubicato esternamente alla fascia di m 150 rispetto al rio S'Ispanarba).

In merito all'ipotesi di connessione funzionale con l'impianto oggetto del procedimento di P.A.U.R. si esclude tassativamente tale connessione in quanto:

- a. i rifiuti trattati dall'impianto di riduzione volumetrica possono essere smaltiti in qualsiasi discarica e non solo in quella di Barbagia Ambiente;
- b. l'impianto non è funzionale (necessario) alla gestione della discarica;
- c. l'impianto non è assoggettabile ad AIA in quanto di potenzialità inferiore a quella prevista dal punto 5.3 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 46/2014 per questa tipologia di impianto;
- d. non può considerarsi quale "attività connessa" nell'ambito del complesso IPPC costituito dalla discarica in quanto non ne ricorrono i requisiti essenziali, così come individuati, tra l'altro, al punto 2 delle Linee di indirizzo sulle modalità applicative del D.Lgs. n.46/2014, emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 0022295 GAB. Del 27.10.2014.

In particolare, nel caso specifico, l'impianto in questione:

- non è ubicato nello stesso sito o in un sito contiguo all'impianto IPPC (discarica), ma dista oltre 900 m in linea d'aria dalla discarica in una località anche toponomasticamente differente (*Su Nura*). Le due località sono pure separate da due corsi d'acqua (*Rio S'Ispanarbas e Rio Carradore*);
- non è connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC;
- svolge attività che non hanno alcuna implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC.

Come risulta dagli elaborati a corredo dell'istanza di autorizzazione, l'impianto:

- svolge tutte le attività in ambiente confinato (capannone chiuso);
- non prevede il consumo di risorse (acqua o materie prime);
- genera solamente emissioni liquide costituite dalle acque meteoriche di prima pioggia (trattate e di seconda pioggia) scaricate in fognatura consortile ed emissioni in atmosfera di particolato compatibili con i limiti di cui al D.Lgs. 155/2010, mentre le emissioni sonore attese risultano entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica per l'area.

Per cui si escludono impatti ambientali apprezzabili, tanto più effetti cumulativi significativi con le altre attività presenti sul territorio.

5. Impatti sulla salute pubblica.

Le osservazioni sul tema esposte dalla Signora Motzo nel suo intervento ripetono pedissequamente alcuni passaggi delle relazioni dei Suoi consulenti, già ampiamente commentate.

In merito alla presenza di corsi d'acqua si segnala che l'unico corso d'acqua direttamente interessato dalla discarica è il *Rio Carradore*, corso d'acqua a regime stagionale, privo di portata per la prevalenza dell'anno, in cui confluiscono esclusivamente le acque meteoriche incidenti sulle aree esterne alla discarica e le acque di seconda pioggia, regolarmente monitorate.

Per quanto attiene la manifestata esigenza, segnalata dal Servizio SVA, di procedere in fase istruttoria ad una attenta valutazione di questo aspetto, si ricorda che nell'ambito dello SIA è già proceduto a seguire l'approccio valutativo previsto dalla DGR n. 51/19 del 18.12.2019 e che la bozza dell'elaborato è stata preventivamente condivisa dal progettista con la Struttura Complessa Salute e Ambiente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Oristano (ex ATS).

6. Aspetti tecnici – stabilità degli argini

In merito a queste osservazioni si rimanda alle controdeduzioni riportate al precedente punto A (consulenza dell'Avv. Schirò).

7. Impatti sulla ZPS

La richiesta di valutazione degli impatti potenziali sulla ZPS è già stata soddisfatta con la redazione della VINCA. In ogni caso, come già evidenziato in precedenza, l'assenza di interferenze significative esternamente al sito, esclude la possibilità di incidenze significative su habitat e specie dell'adiacente ZPS.